

L'esperienza di ARPAT nell'applicazione della L. 68/2015 - Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

Marcello Mossa Verre
Direttore Generale ARPAT

Firenze, 5 Novembre 2018

La portata innovativa della L. n. 68/2015

“Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”

rilevante portata innovativa andando ad **ampliare il novero delle fattispecie illecite perseguibili** e altresì gli strumenti ed i **poteri concretamente attivabili dagli organi deputati ai controlli**, in particolare con:

- l’introduzione dei nuovi delitti ambientali nel Codice Penale (v. nuovo **Titolo VI-bis “Dei delitti contro l’ambiente”**)
- l’introduzione della **procedura di estinzione** delle contravvenzioni ambientali previste dal TUA tramite prescrizioni (v. nuova **Parte VI-bis, D.Lgs. n. 152/2006**)


Per **ARPAT e gli enti del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA)**, la riforma ha avuto implicazioni di grande portata in considerazione:

- delle **funzioni di vigilanza e ispezione ambientale** demandate: peraltro ARPAT, come molte altre Agenzie, ha un ruolo attivo nel procedimento estintivo dei reati, in quanto ente che opera con personale ispettivo dotato di qualifica di **Ufficiale di polizia giudiziaria – UPG** (v. anche la L. 132/16 che ha aperto una fase di rinnovata certezza normativa per le Agenzie in ordine alla piena legittimità della nomina di UPG da parte dei legali rappresentanti delle stesse).
- del qualificarsi come **“enti tecnici specializzati”** coinvolti sia nell’**asseverazione tecnica** delle prescrizioni emesse nel procedimento di estinzione dei reati, sia in generale quali **enti di supporto per la valutazione degli effetti dei reati** ad altri organi di vigilanza non specializzati.

La portata innovativa della L. n. 68/2015

Nel quadro della L. 68/15, la valutazione delle ripercussioni delle condotte illecite sull'ambiente ha assunto una peculiare centralità in quanto necessaria:

- Ai fini dell'**ammissibilità alla procedura estintiva** di cui all'art. 318-bis, D.lgs. 152/2006: ai sensi di tale norma infatti uno dei presupposti è che le contravvenzioni **non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette**. Tale valutazione (a fronte di reati perlopiù di condotta o pericolo astratto o presunto come quelli previsti dal TUA) è pertanto adempimento preliminare della PG operante ed assume una rilevanza dirimente rispetto all'attivazione della procedura stessa;
- Ai fini dell'**accertamento dei nuovi delitti introdotti** dalla L. 68/15 ed in particolare dei delitti di Inquinamento ambientale (art. 452-bis CP) e Disastro ambientale (art. 452-quater CP) delineati quali reati di "evento" che di per sé necessitano di un'indagine sul nesso di causalità tra il comportamento "abusivo" del soggetto e l'evento dannoso che si è verificato.




Queste novità hanno richiesto ad ARPAT, come a tutti gli enti del SNPA, la maturazione nello svolgimento delle attività di vigilanza ed ispezione di un **approccio maggiormente orientato alla raccolta ed alla valutazione di elementi utili per l'analisi delle reali conseguenze dei reati sia in termini "danno" effettivamente causato alle risorse, sia del prodursi di condizioni di "pericolo" non più meramente potenziale, bensì "concreto e attuale di danno" rispetto alle situazioni ambientali reali.**

I nuovi poteri di prescrizione e di asseverazione di ARPAT nella procedura estintiva dei reati

- Il personale ispettivo ARPAT dotato di qualifica di UPG è chiamato a dare corso alla procedura estintiva in presenza delle condizioni di applicabilità della stessa tramite **emissione di apposite prescrizioni** atte a “eliminare la contravvenzione” rimuovendo da un punto di vista materiale gli effetti derivanti dalla stessa e imponendo, laddove necessario, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose;
- ARPAT, tramite le figure dei responsabili delle strutture competenti per i controlli ambientali, svolge altresì, il ruolo di **ente asseveratore delle prescrizioni** emesse dai propri operatori ma anche da organi di vigilanza non “specializzata”. L’asseverazione consiste nello svolgimento di una funzione di **validazione tecnico-amministrativa del contenuto delle prescrizioni** in quanto ente istituzionalmente preposto alle attività connesse alla protezione ambientale

Queste attività hanno richiesto ad ARPAT, come a tutti gli enti del SNPA, la maturazione di un elevato livello di perizia nell’individuazione del contenuto delle prescrizioni, a fronte di un alto grado di complessità delle possibili situazioni di effetti ambientali derivanti dalle condotte illecite rilevate




La procedura estintiva dei reati ex Parte VI-Bis TUA: punti di forza e di debolezza

- **Snellimento del carico processuale** (e limitazioni di casi di estinzione dei reati per prescrizione)
- **Regolarizzazione in tempi brevi** del comportamento e dell'agire delle imprese e promozione di comportamenti corretti
- Possibilità di intervenire con strumenti agili in vista della **rimozione degli effetti dei reati e del prevenire il prodursi di danni**, anche tramite misure di cessazione di prosecuzione di attività pericolose

- Aspetti di **incertezza interpretativa delle norme** (v. campo di applicazione della procedura)
- Necessità di **valutazione volta per volta dell'esperibilità della procedura** (v. in particolare per i profili del danno/pericolo concreto e attuale di danno)
- **Necessità di collaborazione e coordinamento** tra organi di PG non specializzata e enti asseveratori
- **Rischi di difformità applicative**

L'impegno del SNPA nella promozione di indirizzi per l'applicazione della Parte VI-Bis TUA

Il Sistema formato da **ISPRA/ARPA/APPA** conta la presenza sul territorio nazionale di 21 soggetti. Nasce con la L. 61/1994, è oggetto di progressive riforme e vede, con la **Legge n. 132 del 28 giugno 2016**, il rilancio ed il rafforzamento del proprio ruolo. Le attività di controllo ambientale già svolte da ISPRA e dalle Agenzie ambientali risultano oggi ancor più **collegate in una logica di rete nazionale** e saranno oggetto dei "Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (**LEPTA**)" di prossima definizione.



Più di 2.000 operatori addetti ad attività di vigilanza ed ispezione*

Di cui ca. 1.200 con qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria*

Ca. 200 sedi operative sul territorio nazionale

Il **Consiglio Nazionale** (prima Consiglio Federale) è l'organismo che promuove lo sviluppo coordinato del SNPA, **adottando atti d'indirizzo** e raccomandazioni, sollecitando e proponendo soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema.


Fonte: dati raccolti da AssoArpa - 2017

Delib. C.F. n. 53 del 15/07/15 “Primi indirizzi di sistema per l’applicazione della Legge 22 maggio 2015 n. 68”


Costituzione del Gdl interagenziale “Ecoreati” (coordinato da ARPAT) per:

- Organizzare un **osservatorio delle problematiche giuridiche e degli indirizzi** maturati da parte dei molteplici soggetti coinvolti (Procure della Repubblica, Agenzie, altri soggetti)
- Costituire un luogo di sintesi ed **elaborazione delle migliori pratiche** sviluppate riguardo alla formulazione delle prescrizioni per l'estinzione delle contravvenzioni TUA

2015/2016:



Banca dati della documentazione in materia di ecoreati accessibile all’indirizzo <http://www.arpat.toscana.it/snpa/ecoreati/banca-dati-ecoreati> (attualmente raccoglie un centinaio di documenti tra indirizzi applicativi ed interpretativi emessi in Italia e primi pronunciamenti giurisprudenziali)



Indirizzi per l’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex Parte VI-Bis D.Lgs. 152/2006: documento che formula indicazioni, orientamenti, criteri e prescrizioni-tipo per una quanto più possibile omogeneizzazione a livello nazionale dei comportamenti degli operatori del SNPA (fermo restando che, per la natura del rapporto tra le Procure e gli operatori di vigilanza che esercitano funzioni di UPG - dipendenza funzionale - tali indicazioni fanno necessariamente salvi i diversi indirizzi eventualmente emessi dalle Procure di riferimento)

Deliberazione del Consiglio Federale n. 82 del 29.11.2016

- Approvazione degli indirizzi
- Divulgazione della banca dati ecoreati
- Prosecuzione delle attività di Osservatorio e approfondimento tecnico
- Periodico aggiornamento e revisione indirizzi
- Implementazione sistema di raccolta dati di sistema sull'applicazione della L. 68/15



INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI
ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI
EX PARTE VI-BIS D.LGS. 152/2006

L'impegno di ARPAT nel biennio 2017/2018 per l'omogeneizzazione dell'applicazione della L. 68/15

A livello interno:

- ✓ Circolare DT n. 1/2017 per la gestione della procedura di estinzione dei reati in attuazione della Delibera del CF n. 82/16
- ✓ Revisione e razionalizzazione modulistica in uso
- ✓ Definizione di un sistema di rendicontazione attività
- ✓ Realizzazione di un corso di formazione interno rivolto agli operatori di vigilanza e ispezione con qualifica di UPG

A livello di SNPA Gdl Ecoreati

- ✓ Prosecuzione nella raccolta dei documenti di indirizzo e della giurisprudenza e popolamento della banca dati "Ecoreati"
- ✓ Prosecuzione dell'attività di osservatorio delle problematiche giuridiche e degli indirizzi maturati
- ✓ Rivalutazione e aggiornamento delle prescrizioni-tipo (in corso di ultimazione)
- ✓ Definizione di un sistema di raccolta e rendicontazione attività a livello di SNPA
- ✓ Aggiornamento del documento SNPA "Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex Parte VI-Bis D.Lgs. 152/2006" (in corso di ultimazione)

Principali questioni interpretative oggetto di approfondimento per la revisione degli indirizzi SNPA - In corso di ultimazione

Gli approfondimenti derivano da:

- ✓ Esame degli ulteriori documenti di indirizzo emessi dalle Procure generali e distrettuali e altresì dalle pronunce giurisprudenziali emesse nel biennio 2017-2018 (ca. una cinquantina di nuovi documenti rispetto a quelli già esaminati dal gdl Ecoreati)
- ✓ Esame delle esperienze applicative della procedura estintiva condotte dalle ARPA/APPA

1. Campo di applicazione della procedura riguardo alla tipologia di contravvenzione (pena edittale prevista)

Gli indirizzi emessi hanno riconfermato con ampiezza l'esclusione dall'ambito di applicazione della procedura estintiva le contravvenzioni punite con la pena del solo arresto e con la pena cumulativa dell'arresto e dell'ammenda.

(ad es. gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi ex art. 256 comma 1 lett. b, scarico non autorizzato di reflui industriali contenenti sostanze pericolose ex art. 137 comma 2).

Ciò significa che la procedura non si applica a quelle contravvenzioni ambientali che lo stesso legislatore, assoggettandole a sanzioni penali più gravi, configura come maggiormente lesive dell'ambiente.

2. Campo di applicazione della procedura riguardo alla valutazione circa l'assenza di danno o pericolo concreto e attuale di danno

Progressivo ampliarsi delle posizioni riconducibili al c.d. criterio finalistico della rimuovibilità degli effetti dei reati già formulato negli anni precedenti da buona parte delle Procure come linea guida per l'ammissibilità della procedura.

La “rimuovibilità” degli effetti pregiudizievoli dei reati si verifica quando – pur in presenza di un “deterioramento” o una “compromissione o deterioramento”, che però non presentino quelle caratteristiche di significatività e rilevanza di cui all’art. 300 TUA e all’art 452 bis C.P. sia possibile:

- ottenere la **completa reversibilità degli effetti**;
- rimuovere **facilmente** ed in **breve termine** (o in **tempi compatibili con i tempi processuali**) gli effetti pregiudizievoli del reato);
- ottenere il **ripristino dello stato dei luoghi**.

Per contro, la procedura non risulterà applicabile laddove:

- gli effetti pregiudizievoli siano **irreversibili** o **difficilmente reversibili**;
- i **processi di rimozione degli effetti siano complessi** e richiedano **tempi lunghi** (v. laddove sia necessario un procedimento amministrativo di bonifica dei siti inquinati);
- non sia possibile ottenere il ripristino della situazione “quo ante”.

Alla luce del criterio “finalistico” non tutti i reati che producono un qualche effetto sull'ambiente producono necessariamente un “danno ambientale” o una situazione di “inquinamento ambientale” tale da ricadere nel delitto di cui all’art. 452-bis CP

V. Art. 300 del D.lgs. 152/2006: “è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”

V. Art. 452 bis C.p. (introdotto dalla L. 68/15) che, nel delineare l’elemento oggettivo del nuovo delitto di “inquinamento ambientale”, fa riferimento a una **compromissione o ad un deterioramento significativi e misurabili dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria o dell’ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica.**


Tenendo conto di questa impostazione, **secondo il criterio della rimuovibilità, si apre uno spazio**, per quanto dai confini ancora incerti, **per la concreta valutazione degli effetti che le condotte illecite accertate provocano sull’ambiente in termini di effetti delle pressioni sullo stato dell’ambiente.**

● Certamente la determinazione di un danno che escluda l’applicabilità della procedura ex art. 318-bis TUA, può comportare la conseguenza che nella condotta illecita posta in essere dall’agente siano ravvisabili gli estremi di un concorso formale tra delitto di cui all’art. 452-bis CP ed il reato contravvenzionale previsto dal TUA, di volta in volta applicabile.



Aggiornamento dei criteri-guida per la valutazione delle conseguenze ambientali dei reati

● Il riferimento agli effetti sulla qualità dello stato dell'ambiente è in linea con i primi autorevoli pronunciamenti della Cassazione penale riferiti a casi in cui si contestava la commissione del reato di cui all'art. 452-bis C.P. di "Inquinamento ambientale". In tali sentenze si afferma che i concetti di "compromissione" e "deterioramento" consistono in un'alterazione significativa e misurabile della consistenza originaria della **matrice ambientale o dell'ecosistema** caratterizzata o da una condizione di squilibrio funzionale incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o ecosistema o da una condizione di squilibrio strutturale connesso al **decadimento dello stato o della qualità dei medesimi**. Si ribadisce inoltre che il **superamento dei limiti di emissione non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo di danno**. Tali parametri rappresentano comunque "un utile riferimento nel caso in cui possano fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento siano effettivamente significativi".



Alla luce dei descritti approfondimenti e dell'esperienza applicativa maturata dalle Agenzie, il Gdl Ecoreati ha provveduto ad effettuare **un aggiornamento dei criteri guida per la valutazione delle conseguenze ambientali dei reati**, sia con riferimento all'eventuale prodursi del danno che a quelle situazioni di "pericolo concreto e attuale di danno" che precludono anch'esse l'applicabilità della procedura.

Si tratta di **criteri di ausilio ed orientativi da contestualizzare** naturalmente rispetto alla specificità delle situazioni illecite accertate e fatte salve le eventuali indicazioni delle Procure di riferimento territoriale.

3. Indirizzi su applicabilità della procedura con riferimento a reati di natura formale (mancanza autorizzazione/titoli abilitativi)

La possibilità di applicazione della procedura estintiva ai reati di natura formale è generalmente riconosciuta negli indirizzi delle Procure, tuttavia in merito al contenuto della prescrizione da emettere nei casi di mancanza di autorizzazione/titolo abilitativo registra a tutt'oggi posizioni non del tutto uniformi a riprova della complessità delle problematiche che sottende.

- Molte Procure ritengono ammissibili prescrizioni di regolarizzazione mediante **richiesta e l'ottenimento del titolo abilitativo**, assegnando un termine in linea con la durata dei procedimenti
 - Altre ritengono che la prescrizione debba limitarsi a **richiedere la sola presentazione dell'istanza**, non rientrando nella disponibilità del trasgressore l'ottenimento del titolo abilitativo.
- Le accomuna la convinzione che, in ogni caso, la prescrizione non possa consistere solo nell'ordine di richiedere/ottenere il titolo abilitativo, ma debba altresì indicare specifiche **misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione dell'attività potenzialmente pericolosa, e a consentire, se del caso, la messa in pristino dello stato originario dei luoghi**. In attesa del rilascio del titolo (a prescindere dal fatto che l'ottenimento sia o meno oggetto della prescrizione) deve essere garantito un elevato livello di tutela dell'ambiente, che in talune situazioni può giungere sino all'interruzione dell'attività stessa.
- Ulteriori minoritarie posizioni ritengono che la prescrizione non possa consistere né nell'obbligo di dotarsi del titolo autorizzativo, né di presentare istanza, ma **solo di far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose**

Aggiornamento delle indicazioni procedurali per i casi di contravvenzioni di natura formale

Alla luce dei descritti approfondimenti e dell'esperienza applicativa maturata dalle Agenzie, il Gdl Ecoreati ha provveduto ad effettuare **un aggiornamento e una specificazione delle indicazioni procedurali già formulate nei precedenti indirizzi SNPA** ritenendo che **a seconda delle diverse situazioni concretamente rilevate potrà essere più adeguato e funzionale alla rimozione dell'illecito, l'uno o l'altro degli orientamenti richiamati**

Casistica reati formali

- Attività totalmente abusiva (mai autorizzata) o con autorizzazione rigettata
- Attività con modifiche sostanziali (che presupporrebbero modifiche autorizzative o differenti tipologie di autorizzazioni)
- Attività svolta in mancanza di rinnovi di autorizzazioni o in situazioni di modifiche non autorizzate in cui, per elementi di conoscenza facilmente disponibili è possibile valutare che la continuazione delle attività avvenga in assenza di pericolo
- Infrazioni di obblighi di comunicazioni/iscrizioni (v. anche adesioni ad autorizzazioni di carattere generale) per le quali sia agevole una verifica dei requisiti necessari
- Mancate volture di autorizzazioni per modificazioni nella titolarità

4. Indicazioni sull'incasso dei proventi sanzioni pecuniarie previste per l'estinzione dei reati

Nel disposto normativo permane l'assenza di indicazioni espresse circa l'ente titolato ad incassare le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 318-quater, comma 2 e la relativa destinazione finale degli introiti.

Pressoché tutti i documenti di indirizzo delle Procure esaminati, ivi inclusi quelli di più recente emissione, evidenziano **la necessità di un chiarimento legislativo**. Molte Procure forniscono comunque indirizzi operativi al fine di garantire una gestione efficace delle procedure:

- la posizione maggioritaria individua in ciascun organo/ente accertatore il soggetto titolato, seppur provvisoriamente, ad incassare le somme
- quella (di poco) minoritaria rivolge l'incasso all'Erario tramite utilizzo del modello F23
- sporadiche posizioni forniscono indicazioni di incasso a favore degli enti di amministrazione attiva competenti per le diverse tematiche ambientali.

Nel permanere del vuoto normativo e fatte salve le diverse indicazioni delle singole Procure di riferimento, **l'indicazione per gli enti del SNPA è di provvedere ad incamerare direttamente le sanzioni pecuniarie relative ai verbali di prescrizioni emessi dal proprio personale**. Condizione essenziale è tuttavia quella di dotarsi di un sistema di contabilizzazione separato rispetto alle entrate proprie, in vista di poter agevolmente provvedere a rendicontare ed eventualmente riversare le somme introitate, una volta individuati a livello nazionale gli enti destinatari.

Permanere di alcune necessità di precisazione normativa

- Chiarimenti in ordine alle **interrelazioni tra procedura di estinzione del reato e obblighi di bonifica di siti inquinati**, laddove ricorrano i presupposti per l'attivazione di entrambe le procedure, al fine di evidenziare il rapporto tra superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e/o concentrazioni soglia di rischio (CSR) e campo di applicazione della procedura estintiva con riguardo alla problematica del danno/pericolo concreto e attuale di danno
- Introduzione di disposizioni che chiariscano **l'ente destinatario del gettito** delle entrate derivanti dall'applicazione della procedura estintiva dei reati e la **destinazione finale** di tali risorse, sia a favore di interventi di risanamento ambientale, che del finanziamento delle attività di controllo ambientale
- Chiarimenti in ordine all'eventuale **sussistenza di un principio di solidarietà** nel pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 318-ter, co. 2, in caso di concorso di più trasgressori nel reato (principio affermato nella giurisprudenza per la procedura estintiva dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, ma sul quale sono discordi le indicazioni delle Procure nel settore ambientale)

Dati relativi alle attività svolte in applicazione della procedura estintiva dei reati di cui alla Parte VI-Bis TUA

Primi dati SNPA relativi all'applicazione della procedura estintiva dei reati (2015-2016)

ricognizione ECOREATI

AGENZIE	N. PRESCRIZIONI ANNO 2015	N. PRESCRIZIONI ANNO 2016	N. ASSEVERAZIONI ANNO 2015	N. ASSEVERAZIONI ANNO 2016	GETTITO ECONOMICO DERIVATO (in Euro) - ANNO 2015	GETTITO ECONOMICO DERIVATO (in Euro) - ANNO 2016
ARPA Valle d'Aosta	0	0	7	12	€ 0,00	€ 0,00
ARPA Piemonte	256	374	34	80	€ 112.701	€ 949.952
ARPA Lombardia	-	52	16	75	-	-
ARPA Trentino	17	33	2	2	€ 54.426,00	€ 86.376,00
APPABolzano						
ARPA Veneto	57	190	47	208	€ 27.910,00	€ 317.794,00
ARPA Friuli Venezia Giulia	0	0	10	34	€ 0,00	€ 0,00
ARPA Liguria	30	73	1	44	€ 114.873,00	€ 210.926,00
ARPA Emilia Romagna	143	413	19	115	Importo stimato circa 300.000 euro*	1.038.561 euro
ARPA Toscana	79	138	6	20	€ 181.708,00	€ 557.953,20
ARPA Umbria						
ARPA Lazio	0	0	0	157	€ 0,00	€ 53.000,000
ARTA Abruzzo						
ARPA Marche						
ARPA Molise	*non effettuate	*non effettuate	10	16	nessuno	nessuno
ARPA Campania						
ARPA Basilicata	0	2	0	18		Attualmente attività non retribuita
ARPA Puglia	-	-	6	26	-	-
ARPA Calabria	3*	7*	14	21	non si dispone del dato	Procedimenti in corso
ARPA Sicilia	-	-	10	26		
ARPA Sardegna	1	6	1	4	€ 0,00	€ 0,00
Totali	586	1288	183	858	€ 791.618,00	€ 3.214.562,00

Dati ARPAT relativi all'applicazione della procedura estintiva dei reati (2017-2018*)

Anno	Verbali prescrizione	Verbali adempim. spontaneo	Verbali reato esaurito	Totale	Sanzioni percepite	Asseverazioni
2017	141	21	38	200	Euro 646.526	21
2018	118	15	34	167	Euro 569.224 (**)	19

ANNO 2017 – DATI SUDDIVISI PER MATRICE

VERBALI DI PRESCRIZIONE							VERBALI ADEMPIMENTO SPONTANEO						VERBALI REATO ESAURITO					
SCARICHI		EMISSIONI		RIFIUTI		BONIF	SCARICHI		EMISSIONI		RIFIUTI		SCARICHI		EMISSIONI		RIFIUTI	
SCAR	AIA	EMISS	AIA	RIF	AIA		SCAR	AIA	EMISS	AIA	RIF	AIA	SCAR	AIA	EMISS	AIA	RIF	AIA
24	6	64	4	27	15	1	4	0	10	0	7	0	5	0	17	1	8	7

*I dati 2018 sono relativi al periodo 01/01/2018-30/09/2018 e potrebbero subire variazioni a seguito di completamento delle rilevazioni annuali

** dati al 29.10.2018

Popolamento indicatori SNPA per l'anno 2017 (scheda tipo elaborata dal Gdl Ecoreati)

AGENZIA ARPA TOSCANA		2017
codice	Descrizione indicatore	dato
1	N. prescrizioni emesse per anno	141
1.1	N. prescrizioni emesse per anno relative a emissioni in atmosfera	64
1.2	N. prescrizioni emesse per anno relative a rifiuti	27
1.3	N. prescrizioni emesse per anno relative a scarichi	24
1.4	N. prescrizioni emesse per anno relative a AIA	25
1.5	N. prescrizioni emesse per anno relative a eventuali altre categorie	1
2	N. di prescrizioni ottemperate rispetto a quelle emesse nell'anno (ammesse al pagamento)	99
3	N. di prescrizioni non ottemperate rispetto a quelle emesse nell'anno	28
4	N. di prescrizioni ottemperate e non pagate rispetto a quelle emesse nell'anno	3
5	N. di prescrizioni ammesse a pagamento per condotta esaurita e adempimento spontaneo rispetto a quelle emesse nell'anno	59
6	Importo totale riscosso nell'anno dalle sanzioni per prescrizioni	€ 646.526,00
7	N. di asseverazioni richieste per anno su prescrizioni di altri Enti	21
8.1	Conteggio delle CNR emesse per il delitto di inquinamento ambientale (Art. 452-bis.)	
8.2	Conteggio delle CNR emesse per il delitto di Disastro ambientale (Art. 452-quater)	
8.3	Conteggio delle CNR emesse per il delitto di Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies)	
8.4	Conteggio delle CNR emesse per il delitto di Impedimento del controllo (Art. 452-septies)	
8.5	Conteggio delle CNR emesse per il delitto di Omessa bonifica (Art. 452-terdecies.)	

Grazie per l'attenzione !